



# CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione Comunitaria n° 132 del 04/10/2018**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: REVOCA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 1636 DEL 06/10/2017 DEL SETTORE VII PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI INERENTI IL "MUSEO DEL COSTUME" PER ANNI DUE DALLA CONSEGNA E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1807 DEL 27/10/2017 DEL SETTORE XII RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA.**  
**CIG.7146862119**

Il Redattore: Giuffrida Salvatore

## Premesso

**che** con atto di indirizzo n. 271 del 21/06/2017 la G.M. ha autorizzato il dirigente del settore VII ad adottare tutte le procedure ad evidenza pubblica necessarie per l'affidamento in concessione, temporanea per un periodo di due anni, per la gestione del Museo del Costume in fase di allestimento nei locali al piano terra del Castello di Donnafugata;

**che** a seguito dell'atto di cui sopra con determinazione dirigenziale n. 1636 del 06/10/2017 è stata approvata la determinazione a contrarre per la concessione dei servizi inerenti "il Museo del Costume" per due anni dalla data di consegna e la successiva determinazione dirigenziale del XII settore n. 1807 del 27/10/2017 relativa alla approvazione del bando di gara;

## Tutto ciò premesso

**tenuto conto** che con deliberazione atto di indirizzo della GM n. 316 del 18/09/2018 è stata revocata la deliberazione n. 271 del 21/06/2017 in quanto la nuova Amministrazione, risultata eletta nelle ultime elezioni amministrative, dopo un attento ed accurato sopralluogo sta valutando una diversa soluzione di gestione dell'antico maniero, dei beni in esso custoditi, fra cui gli abiti della collezione Arezzo-Trifiletti e del parco al fine di sfutarne al meglio tutte le potenzialità di richiamo turistico ed economico.

**Tenuto conto**, inoltre, che il Sindaco ha preso atto che le scelte effettuate al momento della redazione del capitolato (effettuate prima della realizzazione del progetto) non sono più compatibili

con le scelte tecniche che sono state effettuate nella progettazione del museo come ad esempio l'installazione, in diverse stanze del museo, di tendaggi alle pareti che rendendo chiusi gli ambienti espositivi e conseguentemente non consentono la vigilanza degli stessi se non entro gli stessi locali dove saranno esposti gli abiti ed accessori della collezione "Gabriele Arezzi di Trifiletti" rendendo pertanto inadeguato quanto previsto all'art. 7 del Capitolato d'appalto che prevede che il concessionario possa destinare alla gestione dei servizi previsti dalla concessione almeno due persone; ed infatti sebbene la gara è stata indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ed è stato previsto un punteggio per gli operatori economici che in aggiunta al personale minimo previsto nel capitolato (due persone) mettano a disposizione altro personale, nessuna certezza vi è che ciò accada in sede di offerta, mettendo a rischio la tutela e la conservazione degli abiti esposti la cui salvaguardia è stata affidata esclusivamente ai custodi non essendo stata prevista la realizzazione di teche e di impianto di video sorveglianza; Quanto sopra, come già detto, non assicura la salvaguardia e la conservazione della collezione "Gabriele Arezzi di Trifiletti"; collezione che è stata dichiarata di eccezionale interesse etnoantropologico dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'identità Siciliana – con D.D.S. n. 1752 del 04/10/2011 in quanto individuata tra i beni elencati all'art. 10 comma 3 lettera a) e lettera d) del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e dall'art. 2 della legge regionale n. 80 del 01/08/1977. In forza di detto riconoscimento la collezione è sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nel D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazione e nella legge regionale n. 80/1977;

**Preso atto** che oltre a quanto sopra evidenziato, a seguito di rilettura del Capitolato sono state altresì rilevate le seguenti criticità che possono essere motivo di contenzioso dopo l'eventuale stipula del contratto di concessione:

L'art. 1 lett. F) prevede fra gli obblighi del concessionario solo il controllo sul biglietto di ingresso mentre l'art. 5 prevede che il concessionario versi al Comune, nei termini in esso previsti, la quota, pari al 20% del biglietto, facendo intendere che il concessionario debba gestire anche la biglietteria del Museo e pertanto che spetti allo stesso la sua organizzazione con i relativi costi;

All'art. 6 del Capitolato non è stato previsto che i costi per l'eventuale apertura del punto ristoro sono a carico del concessionario;

**Verificato** che la competente Commissione di gara, all'uopo nominata non ha ancora esaminata l'unica offerta pervenuta entro i termini ;

**Ritenuto**, per tutti i motivi sopra esposti che sussistono i motivi di interesse pubblico per la revoca la determinazione dirigenziale in oggetto indicato e quelli conseguenti in quanto non adeguati a soddisfare le esigenze che hanno determinato l'avvio della procedura di gara e per l'interesse della nuova Amministrazione a valutare una diversa gestione dell'antico maniero dei beni ivi custoditi, fra cui la collezione di abiti ed accessori antichi della collezione "Gabriele Arezzi di Trifiletti" e del parco.

**Preso atto** che la prevalente giurisprudenza ritiene possibile che la pubblica amministrazione fino alla stipula del contratto, può revocare l'affidamento dell'incarico e l'iter procedurale di gara ove l'affidamento della procedura di gara non sia più rispondente all'interesse pubblico;

**Vista** la deliberazione consiliare n. 19 del 24/03/2017 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'artt. 152 del D.Lgs. 267/2000;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/09/2018 di approvazione del documento Unico di Programmazione (D.U.P.)2018-2020 ed il Bilancio di Previsione 2018-2020;

**Considerato** che il presente atto è urgente al fine di concludere l'iter procedurale alla luce delle disposizioni dell'Amministrazione e pertanto non è possibile attendere l'approvazione del PEG 2018/2020

**Dare Atto** che il procedimento è corrente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel bilancio sopra richiamati;

**Dato atto** che la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul sito Istituzionale del Comune di Ragusa nelle sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti";

**Ritenuto** che la materia di che trattasi rientra nelle competenze del Dirigente di Settore ai sensi dell'art. 53 e 65 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali;

**Visto** l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

**Ritenuto** di dovere provvedere in merito;

## DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono interamente trascritte e alla luce dell'atto di indirizzo espresso dalla nuova Amministrazione Comunale con deliberazione di GM n. 316 del 18/09/2018

1. Revocare la determinazione dirigenziale n. 1636 del 16/10/2018 del settore VII ed in qualità di dirigente ad interim del settore XII revocare la determinazione dirigenziale n. 1807 del 27/10/2017;
2. Nominare responsabile unico del procedimento il dott. Salvatore Giuffrida Funzionario Capo Servizio del Settore VII titolare di P.O.;
3. dare atto che l'annullamento e/o la riduzione degli impegni di spesa verranno effettuati in fase di riaccertamento dei residui
4. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" , sottosezione "Bandi di gara e contratti" ,

---

Ragusa, 08/10/2018

Dirigente  
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*